

COMUNE DI POMARANACE

Provincia di Pisa

CONTRATTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE,
CAMPO SPORTIVO ORATORIO DON BOSCO, CAMPI DA TENNIS E
CALETTO, PISTA DA PATTINAGGIO, SPOGLIATOI E LOCALI VARI

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di in Pomarance, nella
residenza Comunale; -----

TRA

Il Sig. RODOLFO NOCETTI, nato a Volterra il 25 novembre 1969, direttore
del Settore Sviluppo Economico, in questa veste rappresentante del Comune di
Pomarance, di seguito per brevità detto "Comune", con sede in Piazza S. Anna
n. 1, codice fiscale 00347520504;

E

Il Sig.nato a il, residente in
..... n., CF,
in qualità di Presidente rappresentante legale dell'associazione
....., che nel proseguo del presente atto sarà
denominata per semplicità e di comune accordo tra i componenti
"Associazione", CF e P.I.
.....

I sopra nominati contraenti al presente atto -----

PREMETTONO :

- che il Comune ha la piena e libera proprietà e disponibilità degli impianti sportivi citati in oggetto ubicati in Pomarance, identificati come segue:-----

	- Stadio Comunale insistente sulle particelle identificate catastalmente al	
	foglio 50, mappali 223 e parte particella 587, -----	
	- Campo Sportivo oratorio Don Bosco, campo da calcetto, campo da tennis,	
	spogliatoi, pista da pattinaggio, aree a verde e locali diversi, insistente sul	
	foglio 33, parte delle particelle 1028 - 1029 e parte della particella 167; ---	
	il tutto come meglio contrassegnato dal perimetro evidenziato nelle	
	foto/planimetrie allegate (allegati 1a e 1b), corredati dagli arredi ed attrezzature	
	per le attività sportive di cui al verbale di consistenza citato in proseguo; -----	
	• che è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal //2015 al //2015	
	apposito avviso per l'affidamento in gestione dello "STADIO COMUNALE,	
	CAMPO SPORTIVO ORATORIO DON BOSCO, CAMPI DA TENNIS E	
	CALETTO, PISTA DA PATTINAGGIO, SPOGLIATOI E LOCALI VARI ".	
	• che in seguito a detto avviso sono pervenute al protocollo dell'Ente n°	
	domanda con le quale si dichiara l'interesse alla gestione dell'impianto citato; ----	
	• che con determinazione del direttore del settore Finanze Bilancio e SVE n.	
 del //2015 serie generale n. è stata aggiudicata provvisoriamente la gara	
	all'associazione; -----	
	• che la Giunta Comunale con atto n.167 del 5/12/2000 ha determinato	
	l'importo delle tariffe orarie che le società cui è stata affidata la gestione degli	
	impianti sportivi devono applicare agli utenti degli stessi; quindi, ratificata la	
	premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti	
	convengono e stipulano quanto appresso:-----	
	ART. 1 -OGGETTO	
	Il Comune concede all'Associazione la gestione dello STADIO COMUNALE,	
	CAMPO SPORTIVO ORATORIO DON BOSCO, CAMPI DA TENNIS E	

CALETTO, PISTA DA PATTINAGGIO, SPOGLIATOI E LOCALI VARI

individuati nelle aree perimetrate in rosso nelle foto/planimetrie allegati (Allegati 1a e 1b) contraddistinti come segue: -----

- foglio foglio 50, mappali 223 e parte della particella 587, e foglio 33 parte delle particelle 1028 - 1029 e parte della particella 167, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutto il materiale in essi contenuto la cui conduzione ed i reciproci obblighi e diritti, sono disciplinati dal Capitolato sottoscritto dall'associazione in sede di gara, ed affinché vi vengano realizzate le attività contenute nel programma di gestione presentato dall'Associazione stessa sempre in sede di aggiudicazione. I suddetti documenti (Capitolato e Programma di Gestione), ancorché non materialmente allegati al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale. -----

Nella presente scrittura si richiama l'impegno dell'associazione a garantire, per tutto il periodo di durata del contratto, la presenza di proprio personale presso le strutture oggetto della presente convenzione. -----

ART. 2 - (DURATA E REVOCA)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione al 30 giugno 2019. -

Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare in ogni momento la presente convenzione, con avviso scritto e notificato almeno trenta giorni prima all'Associazione, in caso di inadempienza da parte dell'Associazione agli obblighi derivanti dalla stessa convenzione e dal Regolamento comunale vigente, fatte salve tutte le azioni di legge al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti. -----

Allo stesso modo il Comune potrà procedere alla revoca per sopravvenute e motivate ragioni di interesse pubblico. -----

In quest'ultimo caso il Comune provvederà a rimborsare all'Associazione, gli interventi che essa stessa avesse effettuati, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della presente convenzione. -----

Il Comune potrà altresì recedere dal contratto e rivalersi per eventuali danni subiti nei seguenti casi: -----

- nel caso di mancata voltura delle utenze entro un mese dall'affidamento come previsto dall'art. 16 del capitolato. -----
- Nel caso del venir meno delle garanzie fideiussorie di cui all'articolo 19 del capitolato. -----
- In tutti i casi di riscontrate irregolarità nella gestione dell'impianto.---

Resta salvo il diritto di recesso dell'Associazione esercitabile con comunicazione scritta da far pervenire, al protocollo del Comune almeno sessanta giorni prima.-

ART. 3 - (RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI)

L'affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi. --

L'Associazione solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione. -----

In relazione a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, l'Associazione in particolare: -----

- a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse sia che si tratti di atleti o di altri terzi; in proposito l'associazione potrà munirsi di polizza

	incendio per la copertura dei suddetti rischi, ivi compresi i rischi per danni in	
	conseguenza di atti vandalici;-----	
	b) esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso	
	improprio degli impianti stessi ancorchè non deteriorati o manomessi; -----	
	c) in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o	
	fortuito esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e	
	penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose. -----	
	A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1, 2 e 3,	
	l'Associazione si impegna a stipulare idonea polizza da contrarre con primaria	
	compagnia, comprendente la copertura assicurativa per responsabilità civile per	
	danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività negli impianti in	
	gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la	
	copertura dell'attività svolta negli impianti sportivi comunali. La polizza RCT	
	dovrà avere massimale minimo di € 2.000.000,00 e dovrà prevedere l'estensione	
	di garanzia per: -----	
	- danni a cose in consegna e custodia compresi i locali/impianti in uso (limite di	
	risarcimento non inferiore ad €. 100.000,00); -----	
	- danni da interruzione di esercizio con massimale minimo di € 100.000,00;	
	- danni da incendio derivanti da cose dell'assicurato. -----	
	A tal proposito l'associazione presenta polizza assicurativa RCT n.	
	stipulata con con le caratteristiche richieste.-----	
	L'associazione ha depositato la polizza fidejussoria n. stipulata	
	con per un importo garantito di € 5.000, per tutta la	
	durata della gestione, a garanzia sia della realizzazione degli interventi sulla	
	struttura di cui all'art. 2 del capitolato, che si rendessero necessari durante il	

	periodo di vigenza della presente convenzione e/o al momento della riconsegna	
	dell'impianto, sia dell'effettivo svolgimento delle attività dichiarate in sede di	
	gara. -----	
	Le garanzie fideiussorie e di responsabilità civile come sopra specificate	
	dovranno essere in vigore anche nell'eventualità di prolungamento del comodato	
	oltre la scadenza del 30 giugno 2019. -----	
	Il venire meno delle garanzie fideiussorie di cui sopra sarà motivo di rescissione	
	della presente convenzione.-----	
	ART. 4 - (DIVIETO DI SUB CONCESSIONE)	
	E' tassativamente fatto divieto al gestore sublocare gli impianti oggetto della	
	presente convenzione o parti di essi.-----	
	ART. 5 - (CONTROVERSIE)	
	Foro competente per le controversie tra il Comune di Pomarance e	
	l'Associazione è esclusivamente il Foro di Pisa intendendo le parti derogare,	
	convenzionalmente, agli altri fori alternativi.-----	
	ART. 6 (SOSTITUZIONE DI CONVENZIONE)	
	La sottoscrizione della presente convenzione annulla e sostituisce in toto	
	eventuali convenzioni ancora in essere alla data della decorrenza. -----	
	ART. 7 - (SPESE)	
	Tutte le spese relative alla presente convenzione, nessuna esclusa ed ivi comprese	
	quelle per la registrazione del contratto, sono a carico dell'associazione.-----	
	ARTICOLO 8 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI)	
	Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'appaltatore che	
	tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo	

svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----

ARTICOLO 9 (CLAUSOLA DI MANLEVA)

L'associazione si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune di Pomarance da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese da parte di fornitori, utenti, soci e terzi in generale, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto. -----

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che la Società o il suo avente causa intenda svolgere. -----

ARTICOLO 10 (DOMICILIO DELL'APPALTATORE)

Agli effetti del presente contratto, l'Associazione dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Pomarance, presso la sede del COMUNE, posta in Pomarance (Pi), Piazza Sant'Anna n. 1.-----

ARTICOLO 11 (CONOSCENZA DEI LUOGHI)

L'Associazione, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di ben conoscere lo stato dei luoghi e degli impianti ove dovrà svolgersi la propria attività di gestione degli stessi, e di aver preso piena conoscenza e visione di ogni circostanza che possa influire sulla gestione stessa, e di averne tenuto debito conto nella formulazione della propria offerta.-----

L'ASSOCIAZIONE

IL DIRETTORE del Settore

(Rodolfo Noccetti)